

## DECRETO “RILANCIO”

### LE PRINCIPALI NOVITA' IN AMBITO FISCALE E SOSTEGNO ALLE IMPRESE

Il 19 maggio 2020 è stato pubblicato il Decreto “Rilancio” nel quale sono contenute **le misure di incentivo e semplificazione fiscale oltre che di sostegno alle imprese e all’economia**, in riferimento alla situazione di emergenza COVID-19 che comporta la ripresa delle attività.

<p><b>Versamento IRAP (Art. 24)</b></p>	<p><b>Non è dovuto il versamento dell’eventuale SALDO 2019 e della prima rata di ACCONTO 2020 IRAP per tutti i soggetti</b> ad eccezione di imprese assicurative, amministrazioni pubbliche e soggetti di cui all’art.162 bis del TUIR <b>con ricavi o compensi non superiori a € 250 milioni</b> nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.</p>
<p><b>Contributi a fondo perduto (Art. 25)</b></p>	<p>È riconosciuto un <b>contributo a fondo perduto</b> a favore dei <b>soggetti esercenti attività d’impresa di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita Iva.</b></p> <p><u>Non spetta ai contribuenti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli artt.27 e 38 del Decreto Cura Italia nonché ai lavoratori dipendenti e ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria.</u></p> <p>Il contributo spetta nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di Aprile 2020 sia inferiore ai 2/3 dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di Aprile 2019;</b></li> </ul>

**PADOVA • MILANO • BOLOGNA**

E: [info@studionecchio.it](mailto:info@studionecchio.it)  
T: 049.8056445 • F: 049.8059504



[WWW.STUDIONECCHIO.IT](http://WWW.STUDIONECCHIO.IT)

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• a coloro che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019;</li> <li>• ai soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio dei comuni colpiti i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19.</li> </ul> <p>L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale prestabilita alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi di Aprile 2020 e quelli di Aprile 2019. Nello specifico, <b>l'importo non può essere inferiore a € 1.000 per le Persone Fisiche, e a € 2.000 per i soggetti diversi dalle Persone Fisiche.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>20%</b> per soggetti con ricavi o compensi fino a € 400.000 nell'anno 2019;</li> <li>• <b>15%</b> per soggetti con ricavi o compensi compresi tra € 400.000 e € 1 milione nell'anno 2019;</li> <li>• <b>10%</b> per i soggetti con ricavi o compensi compresi tra € 1 milione e € 5 milioni nell'anno 2019.</li> </ul> <p>I soggetti interessati dovranno <u>presentare esclusivamente in via telematica un'istanza all'Agenzia delle Entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti di accesso.</u></p> <p>Si attende circolare attuativa che definirà le modalità di effettuazione dell'istanza, i termini di presentazione e ogni riferimento necessario.</p>
<p><b>Credito d'imposta per i canoni di locazione degli</b></p>	<p>Ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a €5 milioni nell'anno 2019 spetta un credito d'imposta nella misura del:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>60%</b> dell'ammontare mensile del canone di locazione e di leasing effettivamente versato destinato allo svolgimento</li> </ul>

**PADOVA • MILANO • BOLOGNA**

E: [info@studionecchio.it](mailto:info@studionecchio.it)  
T: 049.8056445 • F: 049.8059504



[WWW.STUDIONECCHIO.IT](http://WWW.STUDIONECCHIO.IT)

<p><b>immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda</b></p> <p><b>(art. 28)</b></p>	<p>di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole e professionali;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>30%</b> dell'ammontare mensile del canone effettivamente versato in caso di contratto di servizi a prestazioni complesse o di affitto di azienda.</li> </ul> <p><b>Il credito è riconosciuto per i mesi di marzo, aprile, maggio</b> ad eccezione per le strutture turistiche recettive con attività solo stagionale in quanto è previsto con riferimento ai mesi di aprile, maggio, giugno.</p> <p>Per i soggetti esercenti attività economica il credito d'imposta spetta a condizione che abbiano subito una <u>diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% nel mese di riferimento rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.</u></p> <p>È utilizzabile in compensazione oppure nella dichiarazione dei redditi relativa e non concorre alla formazione del reddito.</p>
<p><b>Riduzione degli oneri delle bollette elettriche</b></p> <p><b>(Art.30)</b></p>	<p><b>Per i mesi di maggio, giugno e luglio 2020</b> è disposta la riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, con riferimento alle voci di bolletta identificate come "trasporto e gestione del contatore e oneri generali di sistema". Si attende il provvedimento specifico dell'Autorità di regolazione per l'energia reti e ambiente.</p>
<p><b>Proroga del termine di consegna dei beni per</b></p>	<p>In considerazione della situazione emergenziale Covid-19 il <b>termine di consegna</b> del 30.06.2020 di beni strumentali nuovi ai</p>

**PADOVA • MILANO • BOLOGNA**

E: [info@studionecchio.it](mailto:info@studionecchio.it)  
T: 049.8056445 • F: 049.8059504



[WWW.STUDIONECCHIO.IT](http://WWW.STUDIONECCHIO.IT)

<p><b>maggiorazione dell'ammortamento (Art.50)</b></p>	<p>fini della maggiorazione dell'ammortamento, è <b>prorogato al 31.12.2020.</b></p>
<p><b>Nuova indennità per i lavoratori danneggiati (Art. 84)</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Per i soggetti già beneficiari nel mese di Marzo 2020 dell'indennità di cui agli artt. 27-28-29 del Decreto Cura Italia</b>, la medesima indennità pari a <b>€ 600</b> è erogata anche per il mese di <b>Aprile 2020.</b></li> <li>• <b>Ai soggetti già beneficiari nel mese di Marzo 2020 dell'indennità di cui all'art. 30 del Decreto Cura Italia</b> viene erogata un'indennità per il mese di <b>Aprile 2020</b> pari a <b>€500.</b></li> <li>• <b>Per il mese di Maggio 2020</b> al momento viene riconosciuta un'indennità pari a <b>€ 1000 solo</b> per i <b>sogetti liberi professionisti titolari di partita Iva</b> che siano iscritti alla Gestione Separata, non siano titolari di pensione, che non risultino iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie e <b>che abbiano subito una riduzione di almeno 33% del reddito del 2° bimestre 2020 rispetto al reddito del 2° bimestre 2019.</b></li> </ul> <p><u>Tale indennità non concorre alla formazione del reddito.</u></p>
<p><b>Incentivi per</b></p>	<p><b>Per le spese documentate sostenute dal 1° luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021 si applica una detrazione nella misura del 110% da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo</b> per i casi di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Interventi di isolamento termico dell'edificio con un'incidenza superiore del 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio stesso per un ammontare non superiore a € 60.000;</li> </ul>

**PADOVA • MILANO • BOLOGNA**

E: [info@studionecchio.it](mailto:info@studionecchio.it)  
T: 049.8056445 • F: 049.8059504



[WWW.STUDIONECCHIO.IT](http://WWW.STUDIONECCHIO.IT)

<p><b>efficientamento energetico</b> <b>(Art. 119)</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Interventi sostenuti, anche su parti comuni, per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, e raffrescamento, o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A per un importo complessivo non superiore a € 30.000;</li> <li>• Interventi di efficientamento energetico oggi incentivati con l'Ecobonus nei limiti previsti per ciascun intervento, a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi sopra citati.</li> </ul> <p>Per l'accesso alla detrazione gli interventi dovranno assicurare un miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio ovvero se non possibile il conseguimento della classe energetica più alta da dimostrare mediante <b>A.P.E.</b> (Attestato di Prestazione Energetica) rilasciato dal Tecnico Abilitato <b>nella forma di dichiarazione asseverata.</b></p> <p>Quanto al <b>Sisma Bonus, installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici e all'installazione di fotovoltaici</b>, l'incentivo viene portato al 110%. Restano fermi i tetti di spesa già precedentemente stabiliti.</p> <p>Tutti i bonus citati possono essere ceduti ad altri soggetti o trasformati in sconto in fattura.</p>
<p><b>Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro</b> <b>(Art.120)</b></p>	<p>Ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico, alle associazioni, alle fondazioni e agli enti privati è riconosciuto un <b>credito d'imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per un massimo di € 80.000 in relazione agli interventi necessari per far rispettare le</b></p>

**PADOVA • MILANO • BOLOGNA**

E: [info@studionecchio.it](mailto:info@studionecchio.it)  
T: 049.8056445 • F: 049.8059504



[WWW.STUDIONECCHIO.IT](http://WWW.STUDIONECCHIO.IT)

	<p><b>prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19.</b></p>
<p><b>Cessione dei crediti d'imposta (Art.122)</b></p>	<p><b>Fino al 31 dicembre 2021</b> i soggetti beneficiari dei crediti d'imposta per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Botteghe e negozi;</li> <li>- Canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo e affitto d'azienda;</li> <li>- Adeguamento degli ambienti di lavoro;</li> <li>- Sanificazione degli ambienti di lavoro e acquisto dispositivi di protezione individuale</li> </ul> <p><b>sarà possibile cedere il credito</b> ad altri soggetti ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.</p> <p>Si attende provvedimento attuativo dell'Agenzia delle Entrate.</p>
<p><b>Aliquota Iva per cessione di beni necessari all'emergenza (Art.124)</b></p>	<p><b>Le cessioni di beni necessari al contenimento e alla gestione dell'emergenza da Covid-19</b> tra cui ad esempio ventilatori polmonari per terapie intensive, mascherine, articoli di abbigliamento protettivo <b>effettuate entro il 31 dicembre 2020 sono esenti da Iva.</b></p>
<p><b>Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di D.P.I. (Art.125)</b></p>	<p>A tutti i soggetti è riconosciuto un <b>credito d'imposta pari al 60% delle spese sostenute nell'anno 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati</b>, nonché per l'acquisto dei D.P.I. atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.</p> <p>Il credito d'imposta spetta <b>fino ad un massimo di €60.000</b> per ciascun beneficiario.</p>

**PADOVA • MILANO • BOLOGNA**

E: [info@studionecchio.it](mailto:info@studionecchio.it)  
T: 049.8056445 • F: 049.8059504



[WWW.STUDIONECCHIO.IT](http://WWW.STUDIONECCHIO.IT)

	È utilizzabile in dichiarazione dei redditi o in compensazione e non concorre alla formazione dei redditi.
<b>Proroga della ripresa dei versamenti sospesi (Artt.126-127)</b>	<b>I versamenti sospesi</b> ai sensi dell'artt. 61-62 del Decreto Cura Italia e art.18 commi da 1 a 6 del Decreto Liquidità <b>sono effettuati senza applicazione di sanzioni ed interessi in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 4 rate a partire dal 16.09.2020.</b>
<b>Corrispettivi telematici e Lotteria dei corrispettivi (Art.140-141)</b>	<p><b>Per i soggetti con volume d'affari inferiore a €400.000, fino al 31.12.2020,</b> la trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri potrà essere effettuata <b>entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione senza l'applicazione di sanzioni.</b></p> <p><b>Fino al 31.12.2020 non saranno punibili gli operatori che non saranno in grado di dotarsi entro il 31.07.2020 del registratore telematico.</b></p> <p>La lotteria dei corrispettivi è stata prorogata al 1° gennaio 2021.</p>
<b>Rimessione in termini per importi richiesti a seguito di controllo automatizzato (Art.144)</b>	I versamenti delle somme dovute a seguito di controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni ( <b>avvisi bonari</b> ) in scadenza nel periodo compreso tra l' <b>08.03.2020</b> e il <b>18.05.2020</b> sono considerati tempestivi se <b>effettuati entro il 16.09.2020 in un'unica soluzione o in 4 rate</b> mensili di pari importo.

**PADOVA • MILANO • BOLOGNA**

E: [info@studionecchio.it](mailto:info@studionecchio.it)  
T: 049.8056445 • F: 049.8059504



[WWW.STUDIONECCHIO.IT](http://WWW.STUDIONECCHIO.IT)

<p><b>Limite annuo compensazione crediti (Art.147)</b></p>	<p>Per l'anno 2020 il limite previsto dall'art.34 comma 1 della Legge n.388/2000 è <b>elevato ad € 1 milione.</b></p>
<p><b>Proroga versamenti Agenzia di Riscossione (Art.154)</b></p>	<p><b>Sono sospesi i termini di versamenti scadenti dal 08.03.2020 al 31.08.2020 affidati all'Agente di Riscossione.</b> Gli stessi dovranno essere <b>versati entro il 30.09.2020.</b> Le rate della <b>"Rottamazione Ter"</b> e <b>"Saldo Stralcio"</b> scadute potranno essere versate <b>entro il 10.12.2020.</b></p>
<p><b>Tax credit vacanze (Art. 176)</b></p>	<p>Per il periodo d'imposta 2020 è riconosciuto un credito in favore dei nuclei familiari <b>con ISEE inferiore a € 40.000</b> utilizzabile <b>dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020</b> per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive nonché dagli agriturismi o bed &amp; breakfast.</p> <p><b>Il credito è utilizzabile</b> da un solo componente per nucleo familiare <b>nella misura massima di:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>€ 500</b> per nucleo familiare con almeno 3 componente;</li> <li>- <b>€ 300</b> per nucleo familiare composto da 2 componenti;</li> <li>- <b>€ 150</b> per nucleo familiare composto da un solo componente.</li> </ul> <p>Il credito è riconosciuto alle seguenti <b>condizioni:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Le spese devono essere sostenute in un'unica soluzione;</li> <li>- Il totale del corrispettivo deve essere documentato da fattura o documento commerciale ove sia indicato il codice fiscale del soggetto beneficiario;</li> <li>- Il pagamento deve essere corrisposto senza ausilio e intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici.</li> </ul>

**PADOVA • MILANO • BOLOGNA**

E: [info@studionecchio.it](mailto:info@studionecchio.it)  
T: 049.8056445 • F: 049.8059504



[WWW.STUDIONECCHIO.IT](http://WWW.STUDIONECCHIO.IT)

	<p>È possibile lo sconto in fattura per l'80%, mentre il restante 20% utilizzabili in detrazione in sede di dichiarazione dei redditi.</p>
<p><b>Misure per incentivare la mobilità sostenibile (Art.229)</b></p>	<p>Viene destinato a favore dei <b>residenti maggiorenni nei capoluoghi di Regione, nelle Città metropolitane, nei capoluoghi di Provincia ovvero nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti un "buono mobilità" pari al 60% della spesa sostenuta e in misura non superiore a € 500 a partire dal 04.05.2020 e fino al 31.12.2020</b> per l'acquisto per esempio di biciclette.</p> <p>Può essere richiesto una sola volta ed esclusivamente per una delle destinazioni d'uso previste.</p>

Fonte: Decreto Legge n°34 del 19 Maggio 2020

Centro Studi  
  
 Studio Necchio

**PADOVA • MILANO • BOLOGNA**

E: [info@studionecchio.it](mailto:info@studionecchio.it)  
 T: 049.8056445 • F: 049.8059504



[WWW.STUDIONECCHIO.IT](http://WWW.STUDIONECCHIO.IT)